

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

SENTENZA

N° 613/11

Fasc. N° 139/08

Cron. N° 6376/11

Rep. N° _____

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. Bartolomeo QUATRARO PRESIDENTE

Dott.ssa Rossana RICCIO GIUDICE

Dott.ssa Guendalina PASCALE GIUDICE REL.

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G./F 139/08

avente per oggetto: **cessazione degli effetti civili del matrimonio,**
promossa da:

G. O.

elettivamente domiciliato in B. A., c.so _____, presso lo studio
dell'Avv. F. C. che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

M. C.

elettivamente domiciliata in N., B.do Q. S. n. _____ presso lo studio
dell'Avv. A. C. M. che la rappresenta e difende per mandato in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Collegio del 21/7/11

- OMISSIS -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. G [REDACTED] O [REDACTED] ha adito il Tribunale di Novara per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la sig.ra M [REDACTED] C [REDACTED], l'ampliamento dei rapporti col figlio minore E [REDACTED] e la conferma dell'insussistenza di obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge.

La sig.ra M [REDACTED] C [REDACTED], ritualmente costituitasi nel presente procedimento, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio spiegata da controparte, ma ha, poi, chiesto la conferma dell'affido esclusivo del figlio minore, nonché dell'assegnazione a sé della casa coniugale e la regolamentazione degli incontri padre/figlio nel senso di una visita settimanale nel giorno della

domenica, oltre al giorno di Natale e di Santo Stefano ad anni alterni ed a quello di Pasqua o di pasquetta, pure ad anni alterni. Sotto il profilo economico, la stessa ha chiesto di disporre, a carico di controparte, un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con ordinanza del 26.4.08 il Presidente del Tribunale ha confermato tutte le statuizioni in vigore.

In data 30.9.10 è stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

1. L'affidamento del minore ed i rapporti con l'altro genitore.

In punto affidamento deve premettersi, in generale, che la intervenuta riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.155 comma 2 c.c.), ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, con ciò affermando il diritto alla c.d. bigenitorialità.

Giova, a tale proposito, ricordare che l'affidamento un solo genitore è previsto alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio di valore nei riguardi dell'affidatario, ma anche un corrispondente giudizio di disvalore - beninteso non in termini assoluti, bensì in relazione alle capacità educative ed al possesso delle qualità tali da rendere quel soggetto idonea figura genitoriale di riferimento - nei confronti del non affidatario (v. sul punto Cass. Civ. 16593/2008).



Orbene, nel caso di specie la CTU disposta in corso di causa, tecnicamente adeguata e logicamente motivata e, dunque, integralmente recepita nella presente sede, ha concluso per l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sulla base della riscontrata idoneità genitoriale della madre, la quale ha intrapreso un percorso psicologico che le ha permesso di comprendere il disagio del figlio (v. p. 19 CTU) e della corrispondente inidoneità genitoriale del padre, che ha assunto un atteggiamento ondivago nei confronti del minore e si è dimostrato scarsamente empatico ed affettivo.

Risultano, in particolare, particolarmente significative le affermazioni compiute dal sig. O [redacted] nel corso della perizia, in quanto profondamente rivelatrici dei suoi sentimenti nei confronti del figlio minore, che attualmente ha undici anni (v. pp. 11, 12, 14 e 21 CTU dove l'O [redacted] riferisce, rispettivamente: *"Io non l'avrei tenuto..poi gli ho dato il cognome..ho pietà dei bambini"*, *"Se il Giudice decide che me lo da' io lo tengo..se non me lo da' fa niente"*, *"Non lo ha fatto venire giù con me..non me lo ha dato da portare giù..se lo tenga lei per sempre"*, *"Direi che non voglio fare il padre..ad E [redacted] diciamo che non lo cerco..che si può pure rassegnare..ditegli che il papà non lo vuole"*) e della diversità di atteggiamento rispetto agli altri tre figli, tutti maggiorenni ed indipendenti (v. p. 13 CTU, dove l'O [redacted] afferma: *"Li abbiamo cercati tutti e tre..eravamo contenti..guai a chi ce li toccava..gli volevamo bene..abbiamo discusso per i nomi..li ho scelti io..li accompagnavo a scuola, non me ne andavo finchè non li vedevo entrare..andavo a prenderli..non hanno dato problemi nella crescita..il grande ha avuto problemi alle tonsille e alle adenoidi..li abbiamo cresciuti io e la madre..i nonni materni ci aiutavano"*).

A ciò deve aggiungersi che il sig. O [redacted] non ha, comunque, chiesto in questa sede l'affidamento condiviso del minore e che, del resto, già nel corso del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, lo stesso ha riconosciuto l'adeguatezza del regime di affidamento esclusivo alla madre (v. provvedimento Trib. Novara 28.9.2006).



Deve, conseguentemente, concludersi per la conferma dell'affido esclusivo di E. [REDACTED] alla madre.

In punto rapporti padre/figlio, la CTU ha riscontrato un profondo disagio emotivo nel figlio minore, il quale ha grandemente sofferto della lontananza affettiva del padre ed ha introiettato l'abbandono da parte del padre sviluppando una forte insicurezza, un disturbo comportamentale ed un disturbo emotivo-relazionale, una lieve compromissione delle capacità intellettive e turbe affettive e relazionali di media gravità, per i quali lo stesso è attualmente seguito dal Servizio di NPI. A fronte di ciò e del comportamento paterno, improntato ad un rifiuto del figlio ultroneo rispetto alla conflittualità verso l'ex-coniuge, la CTU ha valutato inopportuna, allo stato, la predisposizione di un palinsesto di incontri tra il sig. O. [REDACTED] ed E. [REDACTED]

Tale conclusione, pienamente condivisa dal Collegio, deve ritenersi necessitata dall'esigenza di risparmiare al minore, già notevolmente compromesso dagli esiti della separazione tra i genitori, la delusione e la frustrazione di ulteriori rifiuti da parte del padre, il quale, al di là delle mere affermazioni di principio espresse in atti, ha dimostrato col proprio comportamento di non essere punto interessato ad una frequentazione affettivamente significativa del minore e di non aver compreso lo stato di prostrazione psicologica ed emotiva che lo affligge.

Ferma, pertanto, la necessità della prosecuzione del sostegno psicologico ad E. [REDACTED], non può, allo stato, consentirsi alcuna modalità di frequentazione col padre, né *de visu*, né per telefono, *e-mail*, *sms* o *skype*, essendo indispensabile che il padre, ove decidesse realmente di riprendere i contatti col figlio, si relazioni direttamente col Servizio di NPI, il quale valuterà l'opportunità, i modi ed i tempi di tale riavvicinamento.

2. Il subprocedimento ex art. 709ter cpc.

All'esito della CTU, la sig.ra C. [REDACTED] ha chiesto la condanna del sig. O. [REDACTED] ex art. 709ter, co. 2, n. 2 cpc.

Sul punto della natura del provvedimento di condanna al risarcimento del danno nei confronti del minore del genitore inadempiente agli obblighi inerenti il diritto di visita, il Collegio ritiene condivisibile l'indirizzo interpretativo che ricostruisce tale



istituto in termini di danno punitivo, riconducibile alla categoria delle cd. astreintes, con la conseguenza che la valutazione del Giudice prescinde dall'accertamento dell'effettiva sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 2043 cc e deve essere improntata a criteri equitativi, come, del resto, sostenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (v. a titolo esemplificativo Tribunale Palermo, 2 novembre 2007, Tribunale Messina, 5 aprile 2007, Tribunale di Verona ordinanze del 1 luglio 2010 e 1 ottobre 2010; nonché, sempre Tribunale di Verona, sezione III civile, sentenza 20 settembre 2010, tutti rinvenibili in www.dejuregiuffre.it).

Ciò premesso, deve trovare integrale conferma la condanna disposta dal GI con provvedimento 17.5.10, le cui motivazioni vengono in questa sede integralmente richiamate.

3.L'assegnazione della casa familiare.

Consegue alla conferma dell'affido esclusivo del figlio la conferma, altresì, dell'assegnazione in favore della madre dell'immobile già adibito a casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

4.Il contributo al mantenimento del minore ed il concorso nelle spese straordinarie.

Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore giova premettere, in via generale, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una



stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).

Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.

Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.

Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.

Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore,



sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.

Ciò si palesa, del resto, conforme all'interpretazione dell'istituto in esame fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, appunto, lo squilibrio reddituale tra i coniugi può costituire un punto di partenza per la determinazione dei contributi economici dovuti da ciascun genitore per il mantenimento della prole, ma resta ferma la necessità di integrare tale parametro con riferimenti puntuali alle necessità specifiche del figlio (v. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 10222 del 4.3.2009).

I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.

Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 155 quater cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.

Nel caso di specie, l'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare i seguenti dati:

- il figlio minore, che attualmente ha 11 anni, vive stabilmente con la madre, che provvede in modo stabile al soddisfacimento in modo prevalente delle sue esigenze domestiche e delle sue esigenze di cura materiale, e non intrattiene alcun rapporto col padre;
- il padre ha un reddito mensile netto pari a circa euro 1.200,00 al mese, è concessionario di un alloggio di servizio di pertinenza dell'Istituto scolastico "B██████" di Novara ma ha deciso di acquistare un appartamento, onerandosi del



relativo mutuo, cointestato con l'attuale compagna, che svolge attività lavorativa retribuita;

- la madre guadagna circa euro 1.000,00 al mese;
- la casa coniugale è stata assegnata alla madre, che ha da tempo provveduto all'estinzione del mutuo.

La valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati, unitamente alla circostanza che non si devono tenere in considerazione le spese sostenute dall'attore per il rimborso del mutuo contratto per l'abitazione, atteso che lo stesso ha la disponibilità gratuita di un altro alloggio, porta a ritenere congrua la determinazione del contributo paterno al mantenimento di E. [REDACTED] nella misura di euro 400,00 al mese, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.

Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie, previa esibizione della relativa documentazione. Le stesse non andranno concordate tra i genitori, atteso il disposto affidamento esclusivo.

3.L'ordine di prelievo diretto dallo stipendio.

La sig.ra C. [REDACTED] ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, il prelievo diretto dalla retribuzione del sig. O. [REDACTED] di quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, deducendo l'inadempimento dello stesso per i mesi di ottobre, novembre, dicembre del 2010 e gennaio del 2011.

Il sig. O. [REDACTED] non ha accettato il contraddittorio sul punto.

Il Collegio ritiene, allo stato, non accoglibile la domanda spiegata dalla convenuta, a seguito della rideterminazione attuale della misura del contributo al mantenimento di E. [REDACTED] e della conseguente necessità che il padre si dimostri inadempiente rispetto allo stesso prima di poter azionare alcuno dei rimedi previsti dall'art. 8 L. Div.

4.Le istanze istruttorie.



Vanno infine respinte le istanze istruttorie che la convenuta ha ripresentato in sede di precisazione delle conclusioni; in ordine alla loro ammissibilità il Collegio condivide le motivazioni del giudice istruttore che vengono qui integralmente richiamate.

5. Le spese di lite, del subprocedimento e di CTU.

In ossequio al principio della soccombenza, il sig. O [redacted] deve essere condannato a rifondere alla sig.ra C [redacted] le spese di lite e del subprocedimento, liquidate come in dispositivo.

Valutato l'esito della CTU, in riforma del decreto di liquidazione 6.11.2009, devono porsi a carico integrale del sig. O [redacted] anche le spese relative alla stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra domanda, istanza od eccezione disartesa:

Conferma l'affidamento esclusivo di E [redacted] alla madre.

Conferma la presa in carico di E [redacted] O [redacted] da parte del Servizio di NPI di Novara.

Dispone l'interruzione di ogni rapporto padre/figlio *de visu*, per telefono, e-mail, sms o skype.

Conferma la condanna del sig. O [redacted] al pagamento alla sig.ra M [redacted] C [redacted], in favore del figlio minore E [redacted], dell'importo di euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno.

Conferma l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra M [redacted] C [redacted]

Dispone che il sig. G [redacted] O [redacted] corrisponda alla sig.ra M [redacted] C [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.

Condanna il sig. G [redacted] O [redacted] a rifondere alla sig.ra M [redacted] C [redacted] le spese di lite e del subprocedimento, liquidate in complessivi euro 8.717,88, di cui euro 1.405,38 per spese, euro 2.500,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 812,50 per spese generali, oltre CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.




Pone le spese della CTU a carico integrale del sig. G. [redacted] O. [redacted], in via definitiva.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 21/7/11

IL PRESIDENTE

dott. Bartolomeo Quatraro




IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Guendalina Pascale



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fortuna VITALE



CASO.it

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione in Conciliazione
Novara, li 21.7.2011

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fortuna VITALE